



# COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA

Provincia di Lecce  
Settore Economico Finanziario  
Servizio Tributi e Fiscalità Locale

*Approvato con Delibera di C.C. n. 22 del 3.10.2013*

## *Regolamento sull'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani*

---

### **Articolo 1. Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento individua e definisce i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività economiche assimilati ai rifiuti urbani.

### **Articolo 2. Criteri di assimilazione**

1. Ai sensi dell'art. 184, comma 2, lettera b, del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 sono classificati come rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, assimilabili ai rifiuti urbani per qualità e quantità.
2. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g, del D. Lgs. 152/2006, fino all'emanazione da parte dello Stato delle previste norme attuative di cui all'art. 192, comma 2, lettera e) del medesimo decreto, le modalità di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sulla base dei criteri di quantità e qualità.
3. L'assimilazione per qualità e quantità, ai sensi dei successivi articoli, costituisce presupposto essenziale per il conferimento di rifiuti di provenienza non domestica al servizio pubblico di gestione dei rifiuti.
4. I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione ai sensi dell'art 198 comma 1 D. Lgs. 152/06.
5. Sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani ed aventi le caratteristiche qualitative previste dalla normativa.

### **Articolo 3. Rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani.**

1. In attesa che lo Stato determini i criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani come previsto dall'art. 195, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 152/06, i rifiuti speciali sono assimilati ai rifiuti urbani se sono rispettati tutti i criteri qualitativi, quantitativi e di efficienza di cui al presente regolamento.

#### **Articolo 4. Criteri qualitativi e quantitativi.**

1. Si intendono assimilati agli urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento i seguenti rifiuti speciali aventi le caratteristiche indicate nella delibera del Comitato Interministeriale del 27 Luglio 1984, punto 1.1.1, che:

a) devono provenire da una delle seguenti attività:

- *attività agricole*
- *attività agroindustriali*
- *attività artigianali*
- *attività industriali*
- *attività commerciali*
- *attività di servizio*
- *uffici amministrativi e tecnici (magazzini, reparti di spedizione), locali accessoriati, mense interne di insediamenti produttivi;*

b) devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, essere costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

<b>Tipologia di rifiuto</b>	<b>Codici CER</b>
<i>Imballaggi di carta e cartone</i>	15 01 01
<i>Imballaggi di plastica</i>	15 01 02
<i>Imballaggi metallici</i>	15 01 04
<i>Imballaggi in vetro</i>	15 01 07
<i>Carta e cartone</i>	20 01 01
<i>Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso</i>	20 01 36
<i>Scarti di legno derivanti dalla prima lavorazione, falegnameria e carpenteria</i>	20 01 38
<i>Metallo</i>	20 01 40

Sono assimilati ai rifiuti urbani sempre che, per le utenze di superficie complessiva superiore a mq. 30, il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e la predetta superficie, non superi il 100% del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Ai fini del limite quantitativo non si computano i rifiuti da imballaggi terziari e secondari non soggetti alla privativa.

#### **Articolo 5. Criteri di efficienza.**

1. I rifiuti devono essere compatibili con le modalità di svolgimento del servizio di raccolta differenziata e trasporto effettuato per i rifiuti urbani.
2. I quantitativi di rifiuti speciali assimilati devono trovare idoneo recupero, considerata la capacità degli impianti disponibili.
3. I rifiuti speciali assimilati non devono essere pericolosi o comunque contaminati da sostanze pericolose presenti in concentrazioni superiori a quelle che secondo la normativa vigente determinano la classificazione di un preparato come pericoloso.

## **Articolo 6. Estensione dell'assimilabilità dei rifiuti per categorie di produzione.**

1. Sono altresì assimilati a tutti gli effetti ai rifiuti urbani, indipendentemente dalle quantità conferite al servizio pubblico di raccolta, i rifiuti provenienti dalle seguenti categorie economiche:

- i rifiuti sanitari di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, derivanti da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 successive modificazioni e integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- uffici pubblici, privati, studi, ambulatori;
- istituti scolastici, palestre;
- convivenze pubbliche e private, collegi, convitti;
- istituti di credito.

## **Articolo 7. Esclusioni.**

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti pericolosi, così come definiti dal D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, ed i rifiuti degli imballaggi terziari e di quelli secondari, così come definiti dall'art. 35 del D. Lgs. n. 22/1997.

## **Articolo 8. Obblighi dei produttori di rifiuti speciali assimilati.**

1. I produttori dei rifiuti speciali assimilati devono provvedere al conferimento degli stessi nel rispetto delle norme e delle prescrizioni specificate dal presente regolamento e delle altre disposizioni disciplinanti il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

2. I produttori di rifiuti speciali sono tenuti a separare fin dall'origine i rifiuti non assimilati da quelli assimilati e a provvedere ad una loro adeguata e distinta detenzione e gestione in osservanza delle specifiche norme dettate in materia.

## **Articolo 9. Conferimento al gestore del servizio pubblico di rifiuti non assimilati.**

1. Nel caso che il produttore si rivolga per lo smaltimento di rifiuti speciali non assimilati al soggetto gestore del servizio pubblico, dovrà stipulare apposita convenzione ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 22/97 in cui saranno precisate modalità di conferimento, raccolta e smaltimento.